

Codice A1816A

D.D. 2 agosto 2018, n. 2363

L.R. n. 45/1989 s.m.i. - L.R. n. 4/2009 s.m.i. Autorizzazione per lavori di taglio piante e sistemazione idrogeologica finalizzati ad un nuovo impianto viticolo in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Rodello (CN), Loc. Davichi - Cagnassi. Proponente Azienda Agricola Giribaldi Walter.

In data 19.04.2018 prot. n. 18451 è pervenuta la proposta dell'Azienda Agricola Giribaldi Walter, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i. per i lavori di cui all'oggetto finalizzata alla realizzazione di impianto di vigneto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Rodello – Località Davichi.

In data 05.06.2018 si effettuò un sopralluogo congiunto alla presenza dei tecnici di parte, del proponente e dei funzionari regionali.

In data 14.06.2018 prot. n. 27438 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo richiese delle integrazioni al progetto presentato.

In data 18.07.2018 prot. n. 32979 il Proponente inviò una prima comunicazione alle integrazioni richieste che vennero completate con nota in data 20.07.2018 prot. 33502.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali implementati dalla documentazione integrativa a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono la Relazione tecnica-illustrativa, la Relazione geologico-geotecnica, la Relazione Forestale, Estratti Cartografici (N.C.T, PRGC etc), Planimetria Stato Attuale e Sezioni, Planimetria stato di progetto e Sezioni ecc.

La superficie complessiva interessata dall'intervento risulta di mq 10.015 tutta boscata e come riportato nella Relazione Tecnica specialistica forestale integrativa datata 10.07.2018 e i movimenti di terra di mc. 6.731,36 come riportato nell'elaborato integrativo "Lavori di taglio piante e sistemazione idrogeologica finalizzati ad un nuovo impianto viticolo" tavola n. 06.

Come riportato nella Relazione tecnica specialistica forestale data 10.07.2018, la superficie boscata oggetto di trasformazione d'uso del suolo risulta di mq 10.015. Di questa mq 9.045 con bosco di età inferiore a 30 anni e mq 970 con bosco di età superiore ai trenta anni pertanto il Proponente provvederà al versamento della compensazione monetaria pari ad € 2.455,31 in base ai criteri dettati dalla D.G.R. n. 23-4637 del 06/02/2017.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 8 comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 9 comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

In sintesi, come da verbale interno del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, datato 23/07/2018, redatto dai funzionari incaricati, si evince che l'intervento risulta ammissibile e consiste in lavori di estirpo di bosco avente età sia superiore che inferiore ai trenta anni, di movimento terra, regimazione delle acque e realizzazione di una fascia di rispetto lungo la parte inferiore della superficie oggetto d'intervento per la realizzazione di un vigneto.

Conclusa l'istruttoria che è svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei

luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli art. 4 del D.Lgs n. 227/2001 e art.19 della LR n. 4/2009 s.m.i.;

determina

- di autorizzare, le modificazioni/trasformazioni del suolo di superficie sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi della L.R. n. 45/1989 e s.m.i. ed ai sensi della L. R. n. 4/2009 e s.m.i., sulla base delle indagini condotte dai professionisti, proposte dall'Azienda Agricola Giribaldi Walter, per i lavori di taglio piante e sistemazione idrogeologica finalizzati ad un nuovo impianto viticolo, che interesserà come indicato nella Relazione Tecnica specialistica forestale integrativa datata 10.07.2018, una superficie complessiva di mq 10.015 tutti boscati di cui mq 9.045 con bosco di età inferiore a 30 anni e mq 970 con bosco di età superiore ai trenta anni e movimenti di terra di mc. 6.731,36 come riportato nell'elaborato integrativo "Lavori di taglio piante e sistemazione idrogeologica finalizzati ad un nuovo impianto viticolo" n° tavola 06, in Comune di Rodello – Località Davichi, su terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Rodello, al Foglio 5, mappali n° 334, 171p, 167, 168, 162p, 335, 170p e 288p le relative superfici vengono riportate nella tabella riepilogativa delle superfici inviata in data 20.07.2018 prot. 33502, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e integrativi citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni geologica e forestale di progetto ed integrative, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
3. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In corso d'opera deve essere verificata la pendenza delle scarpate di scavo per la realizzazione delle trincee drenanti in funzione delle caratteristiche geotecniche dei materiali indicati nella relazione geologica e incontrati nelle fasi di scavo;
4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2009 s.m.i. (DPGR n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;

5. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
6. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
7. l'area immediatamente a valle del recapito finale nel rittano delle acque raccolte dovrà essere adeguatamente protetta per evitare l'insorgere di processi erosivi;
8. dovrà essere realizzata prima la regolarizzazione del versante e poi il drenaggio profondo. Tali opere, al fine di risultare conformi alle verifiche di stabilità, dovranno raggiungere una profondità adeguata a garantire il drenaggio dell'intero spessore della coltre costituita da riporti più il terreno agrario; nelle parti a valle delle linee di drenaggio (dove possibile anche a monte) dovrà essere costruito un pozzetto di controllo;
9. in prossimità della parte terminale dei rami delle trincee (lato a monte) dovrà essere posta una palina di segnalazione per poter intervenire sulle tubazioni in caso di malfunzionamento o perdita di efficienza delle stesse;
10. anche nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
11. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
12. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);
13. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimari, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
14. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;
15. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
16. le lavorazioni agricole non possono spingersi oltre gli 80 centimetri e si dovrà mantenere una fascia di rispetto così come previsto nella relazione tecnico specialistica forestale integrativa;
17. dovrà essere curata e mantenuta la fascia di rispetto a valle dell'impianto prevista in progetto;
18. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti

(aperture di piste, sbancamenti/riprofilature per formare piazzole, ecc), per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;

19. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 s.m.i.;
20. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

- di stabilire che i lavori devono essere eseguiti entro ventiquattro mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che, una volta iniziati, devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 8 comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi della L.R. n. 45/1989 s.m.i., art. 9 comma 4, lett. a, il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000” inerente la “Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso” così come indicato nella Determinazione n. 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, allegando eventuali assensi dei proprietari/gestori delle opere che risentono degli effetti diretti/indiretti che risentono delle modificazioni/trasformazioni del suolo ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 s.m.i., art. 19 comma 4 e della D.G.R. n. 23-4637 del 06/02/2017 la ricevuta del versamento per la compensazione monetaria pari ad € 2.455,31.

Prima dell'inizio dei lavori devono essere effettuate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017 in riferimento alla normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D. Lgs. 42/02, art. 142, lett. G (area boscata).

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI